RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 25

Titolo di avvocato specialista

L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, che ne disciplina anche le modalita' di mantenimento. Il titolo di avvocato specialista puo' essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma 1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista alternativamente:

a) frequentando, con esito positivo, corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s);

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attivita' prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo e la prevalenza e' valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute e la loro frequenza con esito positivo non puo' essere anteriore di tre anni rispetto alla domanda di conseguimento del titolo di specialista. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonche' dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta al Consiglio nazionale forense che, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, puo' revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista. I professori universitari e i ricercatori possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al comma 2, ferma restando la riconducibilita' del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato, nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda, attivita' prevalente nel settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Formazione e aggiornamento professionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-25-titolo-di-avvocato-specialista

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it